

**INTERDITTIVA ANTIMAFIA: TAR Puglia Bari, Sezione Seconda, Sentenza 19 febbraio 2024, n. 202.**

- 1. -Interdittiva antimafia -Funzione: massima anticipazione della tutela antimafia -"non manifesta infondatezza del giudizio prognostico" -Sufficienza.**
- 2. -Interdittiva antimafia -Elementi sintomatico-presuntivi -Valutazione in modo unitario e non atomistico -Necessità.**
- 3. -Interdittiva antimafia -Verifica della legittimità dell'informativa antimafia - Ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità dell'impresa ad ingerenze della criminalità - Regola causale del 'più probabile che non' -Sufficienza.**
- 4. -Interdittiva antimafia -Verifica della legittimità dell'informativa antimafia -Insussistenza di molti (se non della maggior parte) dei tasselli di cui tale quadro si compone -Inattendibilità dell'interdittiva.**
- 5. -Interdittiva antimafia -Motivazione *per relationem* sulla base degli atti istruttori - Sufficienza.**
- 6. -Interdittiva antimafia -Verifica della legittimità dell'informativa antimafia -Decorso del tempo dai fatti addebitati -Irrilevanza -Ragioni.**
- 7. -Interdittiva antimafia -Verifica della legittimità dell'informativa antimafia -Attribuzione di incarichi gestionali a soggetti di asserita affidabilità etica e professionale -Irrilevanza.**
- 8. -Interdittiva antimafia -Art. 94-bis d.lvo n. 159/2011 -Gradualità e diversificazione delle misure di prevenzione adottabili in sede amministrativa -Ratio.**
- 9. -Interdittiva antimafia -Occasionalità dell'agevolazione -Presupposti -Individuazione.**
- 10. -Interdittiva antimafia -Giudizi in punto di occasionalità da parte del Prefetto e da parte del giudice della prevenzione -Esiti differenti -Autonomia.**

1. Rammenta il Collegio che, come è noto, la prognosi di pericolo d'infiltrazione mafiosa è improntata ad una logica di massima anticipazione della tutela antimafia: perciò possono assumere rilievo preponderante semplici fattori induttivi comportanti la "non manifesta infondatezza del giudizio prognostico" e, nell'ambito del margine amplissimo di discrezionalità valutativa riservato al Prefetto, l'emergere di tentativi di condizionamento può dunque essere desunto da fatti di per sé privi del carattere della certezza, ma che, nel loro insieme, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l'attività d'impresa agevoli, anche in maniera indiretta, le attività criminali, o ne sia in qualche modo condizionata.

2. Gli elementi sintomatico-presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale - sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (*ex multis*, Consiglio di Stato sez. III, 19/09/2023, n. 8423).

3. La verifica della legittimità dell'informativa antimafia deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un'ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del 'più probabile che non', integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (cfr., Consiglio di Stato sez. III, 03/10/2023, n. 8644).

Dunque, si tratta di una prognosi improntata ad una logica di massima anticipazione della tutela antimafia, per cui possono assumere rilievo preponderante semplici fattori induttivi comportanti la

"non manifesta infondatezza del giudizio prognostico" e, nell'ambito del margine amplissimo di discrezionalità valutativa riservato al Prefetto, l'emergere di tentativi di condizionamento può dunque essere desunto da fatti di per sé privi del carattere della certezza, ma che, nel loro insieme, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l'attività d'impresa agevoli, anche in maniera indiretta, le attività criminali, o ne sia in qualche modo condizionata.

4. Peraltro, proprio perché in questi procedimenti la certezza cede il passo ad un giudizio di tipo probabilistico fondato sul quadro indiziario, solo il venir meno di molti (se non della maggior parte) dei tasselli di cui tale quadro si compone non solo fa venir meno la coerenza formale del ragionamento, ma rende anche il medesimo sostanzialmente inattendibile in ordine alla sussistenza e alla valenza degli elementi di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (in termini, cfr., tra le altre, le sentenze della Sezione nn. 1302 del 2023; 1128 del 2022; 346 del 2018).

5. Occorre altresì rammentare che l'interdittiva deve considerarsi motivata *per relationem* anche agli atti istruttori (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6740 del 2020): e ciò affinché il sindacato per eccesso di potere sui vizi della motivazione del provvedimento amministrativo, per l'appunto in ragione del rinvio per *relationem* agli atti istruttori, scongiuri il rischio che la portata della discrezionalità amministrativa in questa materia, necessaria per ponderare l'esistenza del pericolo infiltrativo in concreto, sconfini nel puro arbitrio.

6. Il mero decorso del tempo, invero, nel caso di specie, piuttosto esiguo, è in sé un elemento neutro, che non smentisce da solo la persistenza di legami, vincoli e sodalizi e, comunque, non dimostra da solo l'interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari. Peraltro, occorre considerare che l'infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni criminali dalla quale promana e per la durezza dei legami che essi instaurano con il mondo imprenditoriale, ha una stabilità di contenuti e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il più lungo tempo e di occupare il più ampio spazio disponibile (cfr. Cons. Stato n. 2712/2022 e precedenti ivi richiamati).

7. L'attribuzione di incarichi gestionali a soggetti di asserita affidabilità etica e professionale non esclude il pericolo che le dinamiche societarie possano essere attratte in una strategia comune a tutte le società facenti capo all'imprenditore.

8. L'art. 94-bis d.lvo n. 159/2011 ha la funzione, da un lato, di diversificare lo spettro delle misure di prevenzione adottabili in sede amministrativa, articolandole, secondo un criterio di proporzionalità, in rapporto alla intensità del pericolo di condizionamento concretamente riscontrato all'esito delle verifiche prefettizie, dall'altro lato, di omogeneizzare il trattamento amministrativo delle fattispecie di "agevolazione occasionale" a quello previsto in sede giudiziaria, anche in un'ottica "deflattiva" del contenzioso giurisdizionale amministrativo.

La gradualità delle misure applicabili dal Prefetto risponde, oltre che all'interesse dell'impresa alla sottoposizione ad un regime preventivo compatibile con la conservazione della sua integrità aziendale, anche a quello, di carattere pubblico, all'applicazione "selettiva" della più grave misura interdittiva, in considerazione dell'esigenza di espellere dal tessuto produttivo le sole entità imprenditoriali più gravemente compromesse dall'infiltrazione mafiosa (interesse pubblico che emerge dal carattere officioso dell'accertamento demandato al Prefetto in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi delle "misure di prevenzione collaborativa") (cfr. Consiglio di Stato, n. 8176 del 2023).

9. Quanto all'occasionalità dell'agevolazione, essa è riscontrabile quando i legami ed i contatti tra l'impresa e la criminalità mafiosa non hanno carattere stabile e strutturale, ma episodico e superficiale, prestandosi quindi alla proficua realizzazione da parte della stessa di un percorso di "depurazione" che, in termini figurativi, elimini le tossine della influenza criminale dall'organismo imprenditoriale, rendendolo immune da eventuali futuri e rinnovati tentativi di ingerenza mafiosa.

**10.** I giudizi in punto di occasionalità da parte del Prefetto, in sede di procedimento *ex art.* 92 del codice antimafia, e del giudice della prevenzione, *ex art.* 34-bis, ben possono avere esiti differenti in quanto autonomi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimato e della Regione Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2023 l'avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori avv. Gennaro Rocco Notarnicola, per la ricorrente, e gli avvocati dello Stato Giuseppe Zuccaro e Enrico Giannattasio, per le Amministrazioni statali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Nel presente giudizio è controversa, in via principale, la legittimità dell'interdittiva prot. n. 12748 del 23 febbraio 2023 emessa dal Prefetto di Foggia nei confronti della società ricorrente in ragione del ritenuto pericolo di condizionamento di quest'ultima da parte della organizzazione criminale denominata “-OMISSIS-”; convincimento fondato sugli elementi che si vengono di seguito a illustrare.

1.1 Il Prefetto ha delineato, sulla base delle acquisizioni info - investigative e degli esiti definitivi di svariati procedimenti penali, il contesto ambientale di riferimento.

Trattasi di un contesto territoriale significativamente controllato dalla criminalità mafiosa, tramite il vincolo di appartenenza di numerosi affiliati e fiancheggiatori della -OMISSIS-, articolata nelle tre batterie, frutto della scissione avvenuta negli anni Novanta, “-OMISSIS-”, “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-- -OMISSIS- - -OMISSIS-”; legate l'una al clan “-OMISSIS-” di Manfredonia; l'altra ai -OMISSIS- di Monte Sant'Angelo e alla 'ndrangheta; l'altra ancora sia alla mafia garganica sia a quella di Orta Nova.

Le organizzazioni criminali in discorso sono state capaci d'infiltrarsi e condizionare non solo il settore economico – produttivo privato, ma anche talune pubbliche amministrazioni.

Il Comune di Foggia, infatti, è stato sciolto per infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 143 del T.U.E.L. in data 5 agosto 2021: esponenti della criminalità organizzata foggiana avrebbero condizionato, negli ultimi anni, il lavoro dell'Amministrazione comunale.

Dalle ordinanze cautelari che hanno riguardato amministratori locali e Sindaco per fenomeni corruttivi, è emersa una realtà amministrativa inquietante: una *mala gestio* nell'esercizio delle potestà

ampliative e dell'attività contrattuale pubblica che si è concretizzata in vantaggi per imprese suscettibili di agevolare gli interessi della criminalità organizzata locale.

Sono note le inchieste giudiziarie che, a partire dal 2020, hanno riguardato gli amministratori del Comune di Foggia e, in particolare, quella che ha coinvolto il presidente del Consiglio comunale - OMISSIS- e altri rappresentanti dell'Amministrazione comunale, le cui risultanze investigative sono confluite agli atti dei procedimenti penali n. 11993/20 RGNR – n. 3387/21 R.G. GIP, con emissione di custodia cautelare in data 22 aprile 2021.

Nella Relazione della DIA al Parlamento per il secondo semestre 2021 si legge che *“Foggia è la componente significativa e importante della Quarta Mafia e quindi rappresenta oggi uno dei primi obiettivi di contrasto alle organizzazioni criminali di matrice mafiosa. Una mafia, quella di Foggia, che s’infiltra nelle attività economiche, non spara soltanto, usa violenza per sottomettere la popolazione, per far soggiacere le imprese e, inoltre, condiziona le Pubbliche Amministrazioni”*.

A partire dalla sentenza “-OMISSIS-” (p.p. 5452/92 Mod. 21 DDA), primo riconoscimento in sede giudiziaria della c.d. -OMISSIS-”, si sono susseguite numerose operazioni giudiziarie, fino all'operazione “Decima Azione” del 20 novembre 2018 (proc. pen. n. 2168/17 mod. 21 DDA Bari) e “Decima Azione Bis” (proc. pen. n. 5557/17 mod. 21 DDA Bari).

1.2 Le tre batterie della -OMISSIS-”, di base familistica e seppur in forte contrapposizione fra loro, fanno capo ad una strategia e a una matrice unitaria.

Le consorterie, infatti, sono risultate dotate di una “cassa comune”, in cui confluiscono i loro proventi illeciti, utilizzati per il pagamento degli affiliati e per l'assistenza agli associati detenuti.

Le operazioni “Decima Azione” (che ha portato all'arresto di trenta esponenti di spicco della -OMISSIS-”) e “Decima Azione bis” innanzi citate hanno confermato il capillare ricorso alla pratica estorsiva facendo emergere un contesto di c.d. estorsione ambientale nonché il perdurante utilizzo della “lista delle estorsioni”, storico strumento del sodalizio mafioso per il controllo e la gestione dell'attività estorsiva e la contabilizzazione, rendicontazione e ripartizione interna dei relativi proventi.

1.3 La società ricorrente - che opera nel settore dei servizi di pulizia, disinfezione, derattizzazione e sanificazione e gestisce, per conto di vari enti pubblici, fra cui il Comune di Foggia, il servizio di pulizia a sanificazione d'immobili comunali, la manutenzione del pubblico, i lavori di ampliamento del cimitero civico, la gestione d'impianti termici comunali e d'illuminazione pubblica - figura nella lista delle estorsioni vergata a mano, sequestrata in data 20 marzo 2018, durante la perquisizione domiciliare effettuata, nell'ambito dell'operazione “Decima Azione”, presso l'abitazione di -OMISSIS-, parente di elementi criminali di spicco.

Il manoscritto sequestrato indica, fra gli altri, la “-OMISSIS-” con accanto la dicitura “4000 ogni 3 mesi”.

Nel corso delle indagini sono state ritrovate altre liste e il significato delle stesse è stato confermato da collaboratori di giustizia.

1.4 È in siffatto contesto che s’inseriscono gli elementi emersi, sempre nell’ambito delle indagini di cui ai procedimenti “Decima Azione” e Decima Azione bis”, in relazione a -OMISSIS-, classe 1959, che è stato vice - presidente del consiglio di amministrazione di “-OMISSIS-” pressoché ininterrottamente, fino a quando, comunicato l’avvio del procedimento *ex art.* 92 del codice antimafia per cui è causa con nota del 17 novembre 2022, si è dimesso il successivo 25 novembre.

Premesso che -OMISSIS- non risulta indagato, il Prefetto ha evidenziato le seguenti circostanze.

1.4.1 Nella richiesta di misure cautelari *ex art.* 272 c.p.p. n. 2169/2017, viene riportata una conversazione, captata l’11 ottobre 2017, tra i noti pluripregiudicati -OMISSIS-, della batteria -OMISSIS-, e -OMISSIS-, elemento di spicco della batteria “-OMISSIS-”, condannati per associazione mafiosa, durante la quale il -OMISSIS- riferisce di essere andato a parlare con -OMISSIS- al fine di riscuotere la sua parte di contributo all’associazione mafiosa.

1.4.2 Il successivo 27 ottobre, -OMISSIS- ha denunciato presso la Questura di Foggia alcune richieste estorsive ricevute, il precedente 25 ottobre, sulle utenze dei cellulari di suo genero, sua moglie e suo figlio, senza dichiarare nulla in merito ai contatti avuti con -OMISSIS- e dichiarando di non aver mai corrisposto somme di danaro a titolo di tangente.

1.4.3 Nella medesima richiesta di misura cautelari su citata, viene riportata un’ulteriore conversazione, captata il 16 dicembre 2017, tra i già nominati -OMISSIS- e -OMISSIS- nonché l’altro pregiudicato-OMISSIS-, durante la quale il -OMISSIS- riferisce che sta aspettando di chiudere con -OMISSIS- e l’-OMISSIS- risponde che -OMISSIS- “deve pure portare una cosa di soldi”.

1.4.4 Nell’ordinanza di custodia cautelare di cui al procedimento “Decima Azione”, risulta che -OMISSIS- ed -OMISSIS-, anch’egli appartenete alla batteria “-OMISSIS-”, si sono recati, l’11 gennaio 2018, presso la struttura residenziale per anziani “-OMISSIS-” di Foggia.

La struttura appartiene al gruppo -OMISSIS-, che gestisce anche altre strutture sanitarie per anziani con sede in Foggia e provincia e che ha cointeressenze economiche con la società ricorrente ovvero:

- la “-OMISSIS-”, operante nel settore della lavanderia industriale principalmente nelle pubbliche amministrazioni, nella quale il presidente del consiglio di amministrazione è il figlio di -OMISSIS-, -OMISSIS-;

- “-OMISSIS-”, il cui amministratore delegato è il genero di -OMISSIS-, -OMISSIS-.

In quell’occasione, il -OMISSIS- ha effettuato richieste estorsive al responsabile del personale, -OMISSIS-, durante le quali, minacciando esplosioni contro la struttura, rappresentava che -OMISSIS-

era già presente nella lista, a differenza di -OMISSIS-, il avrebbe dovuto anch'egli fargli qualche regalino; aggiungeva che avrebbe dovuto far pervenire a -OMISSIS- il seguente messaggio: "questa palla se la deve tenere -OMISSIS-", facendo intendere il riferimento al pagamento del pizzo da parte di quest'ultimo. -OMISSIS-, infine, diceva a -OMISSIS- che avrebbe dovuto assumere lui e -OMISSIS-, la moglie del -OMISSIS-. La moglie di -OMISSIS-, ex compagna di-OMISSIS-, elemento di vertice dell'omonima batteria mafiosa, è stata attinta da interdittiva antimafia in quanto gestiva con la società "-OMISSIS-" il servizio di segnaletica stradale presso il comune di Foggia.

I due emissari mafiosi -OMISSIS- e -OMISSIS-, per i fatti innanzi esposti, sono stati condannati in primo grado, rispettivamente, a 18 e 10 anni di reclusione.

1.4.5 In data 8 febbraio 2018, dopo la denuncia sporta da -OMISSIS- per la richiesta estorsiva di cui sopra, -OMISSIS- è stato escusso per sommarie informazioni presso gli uffici della Squadra Mobile di Foggia, insieme al figlio -OMISSIS-, che è presidente del consiglio di amministrazione della -OMISSIS- (operante nel settore della lavanderia industriale, principalmente presso pubbliche amministrazioni) e al genero, -OMISSIS-, amministratore delegato della "-OMISSIS-" soc. coop. p.a. Nel corso dell'escussione, -OMISSIS- ha dichiarato di non essere mai stato avvicinato per richieste estorsive e di non aver mai pagato tangenti.

Nella medesima occasione, nella sala d'attesa della Squadra, su autorizzazione dell'A.G., è stata captata la conversazione tra -OMISSIS- e i suoi familiari, dalla quale è emerso l'accordo, su invito del -OMISSIS-, di non riferire nulla di quanto a loro conoscenza a proposito dei contatti avuti con gli esponenti della -OMISSIS-" per il pagamento del pizzo.

1.4.6 L'Autorità prefettizia ha ritenuto rilevante anche il coinvolgimento di -OMISSIS- nel materiale investigativo posto alla base delle misure cautelari disposte nei confronti del Presidente del Consiglio comunale di Foggia -OMISSIS- e del consigliere comunale -OMISSIS- per il reato di cui all'art. 319 *quater* (cfr. punto 1.1). Dall'ordinanza applicativa della misura cautelare risulta che gli stessi, il 27 novembre 2020, hanno cercato d'indurre -OMISSIS- a dare o promettere 20.000 euro in relazione al riconoscimento di un debito fuori bilancio nei confronti della "-OMISSIS-". -OMISSIS-, nell'occasione, si diceva infastidito per le modalità della richiesta e riferiva che non avrebbe denunciato la vicenda aggiungendo "perché vi voglio bene".

1.5 Quanto alle misure di *self cleaning* adottate dalla società ricorrente dopo la comunicazione di avvio del procedimento *ex art. 92* del codice antimafia, sulle quali si tornerà in seguito, il Prefetto le ha ritenute inidonee a determinare un'effettiva diminuzione del peso di -OMISSIS- nella gestione degli affari societari in quanto la società ricorrente e altre imprese facenti capo alla famiglia -OMISSIS- sono socie in blocco di altri gruppi imprenditoriali, non potendo dunque escludersi una strategia imprenditoriale univoca.

1.6 Sulla base di siffatti elementi, l’Autorità prefettizia ha ritenuto che la condotta dell’imprenditore -OMISSIS- si pone in *“quelle zone grigie in cui si intersecano interessi mafiosi e interessi imprenditoriali con la logica della reciprocità dei vantaggi”*, vieppiù nel contesto ambientale, di corruzione e racket diffuso, sopra descritto (cfr. pag. 12 dell’interdittiva), corroborando il significato della lista delle estorsioni sequestrata il 20 marzo 2018 e confermando il pericolo di condizionamento dell’impresa “-OMISSIS-” da parte della -OMISSIS-”.

-OMISSIS-, il 27 ottobre 2017, ha sporto una denuncia per richieste estorsive a carico d’ignoti subita il 25 ottobre; l’8 febbraio 2019, dopo la denuncia sporta dai soci in affari del gruppo -OMISSIS-, non solo ha dichiarato di non conoscere quello stesso -OMISSIS- che lo ha invece nominato come destinatario delle sue richieste già in data 11 ottobre 2017, ancor prima della denuncia contro ignoti del -OMISSIS-; ma ha anche dichiarato di non essere mai stato avvicinato per richieste estorsive. E in attesa dell’interrogatorio del figlio e del genero, soci in affari anch’essi, li ha invitati a tacere, come in effetti avvenuto.

Anche il comportamento serbato nei confronti del gruppo -OMISSIS- appare poco credibile: -OMISSIS- ha dichiarato, l’8 febbraio 2018, di averli informati delle richieste estorsive ricevute il 25 ottobre 2017, solo il 13 gennaio 2018, ovvero dopo la visita degli emissari mafiosi al -OMISSIS-, che lo avevano invitato a pagare il pizzo passando per -OMISSIS-.

D’altro canto, in un momento successivo, soltanto la RSSA “-OMISSIS-”, che è gestita dal gruppo -OMISSIS- in via esclusiva e non in cointeressenza con il -OMISSIS- è stata oggetto di attentati: in data 03.01.2020, esplodeva l’autovettura di -OMISSIS- sotto la propria abitazione in Foggia; in data 16.01.2020, esplodeva un ordigno dinanzi la saracinesca di una sede della struttura sanitaria “-OMISSIS-”, in via Acquaviva, provocando diversi danni alla struttura; in data 01.04.2020, esplodeva ancora un ordigno dinanzi alla saracinesca della struttura sanitaria “-OMISSIS-”, già presa di mira il precedente 16 gennaio 2020.

La “franchigia” rispetto alle attenzioni esplosive delle batterie non può avere altro significato che l’adesione degli imprenditori al modello estorsivo, riorganizzato dalla mafia foggiana, preoccupata dalla diaspora di alcuni imprenditori dal sistema di controllo mafioso, come risulta proprio dagli atti dell’operazione “Decima Azione”.

2. Con il presente mezzo di tutela, notificato il 7 aprile 2023, la ricorrente insorge avverso la predetta interdittiva (nonché avverso gli atti conseguenti, fra i quali del decreto del Prefetto di Foggia del 3.3.2023 prot. 15114 con cui sono state adottate le misure straordinarie *ex art. 32 D.L. n. 90/2014*, con la nomina di tre commissari straordinari per la gestione dei contratti d’appalto stipulati dalla società cooperativa -OMISSIS- con diversi committenti pubblici) deducendone l’illegittimità a mezzo di tre articolati motivi di gravame.

Conclude per l'annullamento degli atti impugnati, in accoglimento del ricorso.

Con motivi aggiunti notificati il 31 maggio 2023, la ricorrente ha impugnato la nota del 18 maggio 2023 con cui Consip ha invitato il C.N.S. a provvedere alla sostituzione della consorziata designata -OMISSIS- in relazione all'esecuzione degli ordinativi di fornitura nell'ambito della convenzione per l'affidamento del Servizio Integrato energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni la nota della Regione Sardegna del 23 maggio 2023 con cui si è invitato il C.N.S. a provvedere alla individuazione di nuove consorziate, in sostituzione della -OMISSIS-, per l'esecuzione dei contratti attuativi, nell'ambito della Convenzione quadro tra la Regione e il Consorzio relativa al servizio di manutenzione impianti degli immobili in uso alle amministrazioni della Regione Autonoma della Sardegna rientranti nel territorio della Provincia del Sud Sardegna e della Città Metropolitana di Cagliari.

Ha altresì proposto ulteriori censure avverso l'interdittiva in ragione dell'intervenuta conoscenza degli atti istruttori.

3. Le Amministrazioni statali intimare, costituite in giudizio, hanno eccepito l'infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.

La Regione Sardegna ha concluso anch'essa per l'infondatezza del gravame.

4. L'istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n. 259 del 30 giugno 2023.

Previo deposito di ulteriori memorie e documenti, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 28 novembre 2023.

5. La parte ricorrente ha dichiarato a verbale l'intervenuta cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento delle note della CONSIP del 18 maggio 2023 e della Regione Sardegna del 23 maggio 2023 proposte con i motivi aggiunti.

6. Va, dunque, scrutinata la domanda di annullamento dell'interdittiva antimafia.

6.1 Con un primo ordine di censure, la parte ricorrente, premesso che *“l'unica circostanza di fatto fuori discussione nella vicenda in esame è la denuncia immediata da parte del -OMISSIS-delle richieste estorsive subite in data 25 ottobre 2017, effettuata presso la Questura di Foggia il 27 ottobre 2017”* (pag. 14 del ricorso), contesta il significato attribuito dall'Amministrazione:

- alla captazione dell'11 ottobre 2017 tra i pluripregiudicati -OMISSIS-, della batteria -OMISSIS-, e -OMISSIS-, della batteria *“-OMISSIS-”* (cfr. punto 1.4.1) nella parte in cui è stata ritenuta sintomo di un sistematico contatto tra -OMISSIS- e il -OMISSIS-, evidenziando che *“l'attività estorsiva è rimasta, invece, sino a prova contraria, nella fase del tentativo, come peraltro acclarato dalle sentenze penali di primo e secondo grado”* (primo motivo del ricorso principale); intercettazione che,



ancor più a monte, non sarebbe neanche attendibilmente significativa di un effettivo incontro tra il -OMISSIS- e il -OMISSIS- (terzo motivo aggiunto).

- alla captazione dell'8 febbraio 2018 nella salata d'attesa della Squadra Mobile di Foggia della conversazione tra -OMISSIS-, il figlio e il genero (punto 1.4.5), dalla quale non emergerebbe alcun "patto di non parlare" dal quale desumere la contiguità, al limite della compiacenza, di -OMISSIS- (primo motivo del ricorso principale);

- al coinvolgimento del -OMISSIS- nel procedimento penale a carico di -OMISSIS- e -OMISSIS-, che non farebbe trasparire l'inclinazione del -OMISSIS- ad agevolare sistemi di evidente illegalità pur di tutelare i propri interessi imprenditoriali, considerato che lo -OMISSIS-, nell'interrogatorio del 4 maggio 2021, avrebbe riferito di "non aver dato corda" al correo perché sicuro del fatto che -OMISSIS- "comunque non avrebbe pagato" (primo motivo del ricorso principale);

- alla visita degli emissari mafiosi -OMISSIS- ed -OMISSIS- dell'11 gennaio 2108 a -OMISSIS-: è stato quest'ultimo a interpretare le frasi del -OMISSIS- nel senso che "-OMISSIS- doveva continuare a pagare il pizzo, visto che faceva parte della lista"; e la Prefettura non avrebbe approfondito la sussistenza di contrasti tra il gruppo -OMISSIS- e il -OMISSIS- in merito a scelte gestionali della -OMISSIS-, che renderebbero -OMISSIS- non obiettivo nei confronti di -OMISSIS-, senza alcun approfondimento né sul punto né sul fatto che il -OMISSIS- stesso ha dichiarato di conoscere -OMISSIS- e -OMISSIS- da tempo, in quanto amico d'infanzia ella moglie del primo e perché occupatosi in passato della sicurezza in alcuni locali notturni quanto al secondo (primo motivo aggiunto)

6.2 La parte ricorrente, poi, contesta:

- la ritenuta sussistenza d'indizi idonei a considerare -OMISSIS- pagatore storico del pizzo alla Società Foggiana, come da note del G.I.A. (secondo motivo aggiunto);

- il contegno reticente del -OMISSIS-, che con la denuncia del 27 ottobre 2017, invece, ha consentito la penetrante attività investigativa che ha portato all'arresto di trenta persone, fra cui i pluripregiudicati fin qui nominati (cfr. o.c.c. del 22 novembre 2018 e del 3 novembre 2020) (secondo motivo aggiunto);

- l'effettivo pagamento del pizzo da parte -OMISSIS- (primo motivo del ricorso principale);

- la fallacia del ragionamento relativo alla ritenuta scissione tra -OMISSIS- e il gruppo -OMISSIS-, contrapponendo alla soggiacenza del primo la reattività della seconda, visto che fanno tutti parte del gruppo "-OMISSIS-" con conseguente irrilevanza della franchigia dagli attacchi dinamitardi goduta dalle imprese riconducibili al -OMISSIS-, fra cui la società ricorrente; nonché al ritardato avviso al -OMISSIS- da parte del -OMISSIS- circa le minacce ricevute il 25 ottobre 2017 (primo motivo del ricorso principale).

6.3 Rammenta il Collegio che, come è noto, che la prognosi di pericolo d'infiltrazione mafiosa è improntata ad una logica di massima anticipazione della tutela antimafia: perciò possono assumere rilievo preponderante semplici fattori induttivi comportanti la "non manifesta infondatezza del giudizio prognostico" e, nell'ambito del margine amplissimo di discrezionalità valutativa riservato al Prefetto, l'emergere di tentativi di condizionamento può dunque essere desunto da fatti di per sé privi del carattere della certezza, ma che, nel loro insieme, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l'attività d'impresa agevoli, anche in maniera indiretta, le attività criminali, o ne sia in qualche modo condizionata.

Gli elementi sintomatico-presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale - sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (*ex multis*, Consiglio di Stato sez. III, 19/09/2023, n. 8423).

La verifica della legittimità dell'informativa antimafia deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un'ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del 'più probabile che non', integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (cfr., Consiglio di Stato sez. III, 03/10/2023, n. 8644).

Peraltro, proprio perché in questi procedimenti la certezza cede il passo ad un giudizio di tipo probabilistico fondato sul quadro indiziario, solo il venir meno di molti (se non della maggior parte) dei tasselli di cui tale quadro si compone non solo fa venir meno la coerenza formale del ragionamento, ma rende anche il medesimo sostanzialmente inattendibile in ordine alla sussistenza e alla valenza degli elementi di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (in termini, cfr., tra le altre, le sentenze della Sezione nn. 1302 del 2023; 1128 del 2022; 346 del 2018).

Occorre altresì rammentare che l'interdittiva deve considerarsi motivata *per relationem* anche agli atti istruttori (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6740 del 2020).

6.4 Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, le censure su illustrate (che si sostanziano in vizi d'illegittimità per eccesso della normativa di settore ed eccesso di potere sotto svariati aspetti) non sono suscettibili di favorevole apprezzamento.

6.5 Rileva il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, la denuncia contro ignoti da parte del -OMISSIS- in data 27 ottobre 2017, non è affatto l'unica circostanza "fuori discussione".

È incontrovertibile che la -OMISSIS-" controlla il territorio avvalendosi della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva; che punisce abitualmente con attentati coloro i quali non si piegano alla logica dell'omertà; che si è infiltrata non solo nel settore economico - produttivo privato, ma anche nell'Amministrazione comunale, tanto che il Comune di Foggia è stato sciolto per infiltrazione mafiosa il 5 agosto 2021; che il racket è fondamentale fonte di finanziamento dell'organizzazione mafiosa, che si è dotata di una cassa comune fra le tre principali batterie mafiose, nonostante siano poi periodicamente in violento contrasto fra loro, i cui proventi vengono contabilizzati e ripartiti mediante la c.d. lista delle estorsioni; che il 20 marzo 2018, presso l'abitazione di una parente di elementi di spicco della -OMISSIS-", è stato sequestrato un foglio manoscritto nel quale vengono indicati 21 imprenditori, con accanto delle cifre e per due di questi un punto interrogativo; che tra di essi figura la dicitura "-OMISSIS- 4000 ogni 3 mesi"; che -OMISSIS- è stato nominato più volte nelle conversazioni tra i mafiosi -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- e che ha sempre negato di aver mai ricevuto da loro richieste estorsive; che la cooperativa sociale "-OMISSIS-" s.r.l. di proprietà esclusiva del gruppo imprenditoriale facente capo a -OMISSIS- -OMISSIS- è stata oggetto di tre attacchi dinamitardi nel corso del 2020, dopo aver subito il tentativo di estorsione degli emissari mafiosi -OMISSIS- e -OMISSIS- e averli per questo denunciati; che la ricorrente "-OMISSIS-" (all'epoca dei fatti e dell'adozione degli atti gravati) ha cointeressenze economiche con il gruppo -OMISSIS-, in quanto socia al 30% della -OMISSIS- s.r.l., della quale è socio di maggioranza il ridetto gruppo -OMISSIS-; che anche "-OMISSIS-" s.r.l. (e la cooperativa "-OMISSIS-" partecipano, ciascuna per il 5%, alla "-OMISSIS-" s.r.l. e che, pertanto, -OMISSIS- detiene il 40% della quote di "-OMISSIS-", mentre -OMISSIS- il 60%, come dallo stesso -OMISSIS- dichiarato l'8 febbraio 2018 nel corso dell'escussione a s.i.t. presso gli uffici della Squadra Mobile di Foggia. È dunque lo stesso -OMISSIS- a dichiararsi *dominus* della cooperativa ricorrente, del quale è vice presidente, nonché delle altre due società, e quindi del gruppo imprenditoriale a lui facente capo. Gruppo imprenditoriale che, sempre dalle dichiarazioni del -OMISSIS-, ha costituito con -OMISSIS- la "-OMISSIS-" per partecipare all'acquisizione della struttura sanitaria "-OMISSIS-" di Foggia.

Tale acquisizione è avvenuta nel 2015 allorquando il complesso dell'ex ospedale psichiatrico di Foggia è stato trasformato in un importante polo sanitario assistenziale.

Giova, altresì, evidenziare che la cooperativa ricorrente "-OMISSIS-" è stata fondata nel 1959 dal padre di -OMISSIS-.

-OMISSIS- è stato vice presidente del consiglio di amministrazione fino al *self cleaning* attuato il 25 novembre 2023 così come la sorella -OMISSIS- ne era il presidente.

Il figlio di -OMISSIS-, -OMISSIS-, è ex amministratore delegato.

La moglie di -OMISSIS-, -OMISSIS-, è consigliere (cfr. nota della Questura di Foggia del 19 febbraio 2023).

6.6 Alla luce di siffatte circostanze, le valutazioni operate dal Prefetto non appaiono affette da irragionevolezza, illogicità o inattendibilità.

La parte ricorrente propone interpretazioni e valutazioni dei fatti posti a fondamento della prognosi di pericolo di condizionamento mafioso volte a disvelare che la Prefettura non avrebbe raggiunto la prova dell'adiacenza di -OMISSIS- alla -OMISSIS-".

Ma, come si è già osservato *supra*, si tratta di una prognosi improntata ad una logica di massima anticipazione della tutela antimafia, per cui possono assumere rilievo preponderante semplici fattori induttivi comportanti la "non manifesta infondatezza del giudizio prognostico" e, nell'ambito del margine amplissimo di discrezionalità valutativa riservato al Prefetto, l'emergere di tentativi di condizionamento può dunque essere desunto da fatti di per sé privi del carattere della certezza, ma che, nel loro insieme, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l'attività d'impresa agevoli, anche in maniera indiretta, le attività criminali, o ne sia in qualche modo condizionata.

Le interpretazioni e valutazioni alternative degli indizi emersi proposte dalla parte ricorrente non sono idonee a scardinare la "non manifesta infondatezza" della valutazione prefettizia.

Ritiene il Collegio che i fatti visti nel loro complesso, possono costituire un'ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del "più probabile che non".

Di converso, appare improbabile che -OMISSIS- abbia falsamente dichiarato che gli emissari mafiosi, durante il tentativo di estorsione subito, hanno fatto riferimento a -OMISSIS- come soggetto già presente nella lista delle estorsioni che avrebbe dovuto fare da tramite per il pagamento del pizzo anche da parte di "-OMISSIS-" s.r.l., solo per ragioni di contrasto interne alla gestione della "-OMISSIS-" con il gruppo -OMISSIS-. Ma, soprattutto, vi è che l'Amministrazione ha fatto riferimento alle dichiarazioni del -OMISSIS- nella misura in cui sono già state ritenute complessivamente attendibili dall'Autorità penale.

Né -OMISSIS- ha denunciato -OMISSIS- per tali affermazioni e men che meno gli emissari mafiosi che lo avrebbero tirato in ballo.

Emissari mafiosi che lo hanno nominato più volte nelle loro conversazioni, giungendo ad affermare, nella captazione del 16 dicembre 2017, che stanno "chiudendo con -OMISSIS-", il quale "deve portare pure una cosa di soldi"; né può ritenersi, con tutta evidenza, che l'interpretazione propugnata

dalla parte ricorrente, ovvero che il riferimento a -OMISSIS- nella ridetta captazione del 16 dicembre 2017 sia un mero *lapsus*, sia più probabile di quella, fondata sul dato letterale.

accolta dalla Prefettura.

In siffatto contesto, appare “più probabile che non” che la -OMISSIS-” abbia scelto di colpire il gruppo -OMISSIS-e non il gruppo -OMISSIS-in quanto il primo lo ha denunciato e il secondo no, come dimostrato dagli attentato del 2020 contro la RSSA “-OMISSIS-” della “-OMISSIS-” s.r.l.

Che la reticenza del -OMISSIS-sia cagionata da contiguità soggiacente o compiacente è irrilevante ai fini dell’adozione dell’interdittiva, rilevando solo che il -OMISSIS-e, con esso, la cooperativa ricorrente a lui riconducibile si siano poste in quella zona grigia ai margini della illegalità che le rende adiacenti alla criminalità mafiosa e quindi soggette al rischio di agevolarla in modo diretto o indiretto. È appena il caso di rilevare che, diversamente da quanto affermato dalla parte ricorrente, non occorre affatto la prova del pagamento del “pizzo” e che la “più probabile che non” ipotesi che ciò sia avvenuto comprende, viste le ulteriori circostanze fin qui descritte, anche quella che vi sia il rischio che ciò avvenga e che la cooperativa ricorrente, pertanto, contribuisca a finanziare la criminalità organizzata.

Né può dequotarsi la circostanza che -OMISSIS- non abbia denunciato neanche -OMISSIS-e-OMISSIS-per il tentativo d’induzione indebita perpetrato nei suoi confronti.

Circostanza che l’Autorità, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, ha valorizzato al solo fine di corroborare l’atteggiamento reticente del -OMISSIS-e non certo il pagamento della somma richiesta.

Si tratta di un ulteriore elemento che dimostra l’accuratezza dell’istruttoria svolta.

Il collocamento di -OMISSIS- in quella “zona grigia” ormai più volte citata, infatti, si fonda su numerosi atti istruttori, ai quali, come si è già detto, occorre fare riferimento in ragione del rimando ad essi da parte della Prefettura; e ciò affinché il sindacato per eccesso di potere sui vizi della motivazione del provvedimento amministrativo, per l’appunto in ragione del rimandi per *relationem* agli atti istruttori, scongiuri il rischio che la portata della discrezionalità amministrativa in questa materia, necessaria per ponderare l’esistenza del pericolo infiltrativo in concreto, sconfini nel puro arbitrio.

Nel caso di specie, la nota della DIA prot. n. 5641 del 10 giugno 2022 dà conto di svariate circostanze fra cui il coinvolgimento di -OMISSIS- in un procedimento penale per un’ipotesi di reato *ex art. 319 c.p.* con -OMISSIS-, che fu Sindaco di Manfredonia fino allo scioglimento per infiltrazione mafiosa, in ragione alla sospetta contiguità del Sindaco e del vice Sindaco con soggetti legati alla criminalità garganica; della cointeressenza tra -OMISSIS-e -OMISSIS- in alcune società di Manfredonia e San Giovanni Rotondo; dell’affidamento a “-OMISSIS-”, -OMISSIS- s.r.l. e “-OMISSIS-” di appalti per

la gestione di servizi vari da parte del Comune di Manfredonia; di alcune intercettazioni fra personaggi del mondo della politica locale foggiana, nell'ambito di inchieste sulla mala gestione politica di Foggia, in cui si fa riferimento all'assunzione nel Comune di Foggia, prima dello scioglimento, di persona gradita a -OMISSIS- e alla influenza di quest'ultimo sull'allora sindaco -OMISSIS-, anche in merito a una vicenda specifica (il c.d. -OMISSIS-); di alcuni collegamenti societari, diretti e indiretti, di -OMISSIS-, nato a Manfredonia, con imprese operanti nel settore ittico di Manfredonia, rivelatosi d'interesse strategico per la mafia garganica dell'allora clan -OMISSIS- e oggetto dell'operazione “-OMISSIS-” del 17 dicembre 2021, alcune delle quali destinatarie d'interdittiva antimafia.

Non può dunque ritenersi che la valutazione prefettizia non sia stata accurata, sussistendo elementi che la rendono maggiormente probabile rispetto a quella propugnata dalla parte ricorrente e suffragata da numerosi atti istruttori.

Le censure fin qui esaminate, pertanto, sono infondate.

6.7 Nell'ambito del primo motivo del ricorso principale, “-OMISSIS-” deduce l'illegittimità dell'interdittiva anche sotto il profilo della carenza di attualità del rischio di condizionamento mafioso: i fatti risalgono al 2017 – 2018 e le operazioni antimafia avrebbero sgominato e ristretto in carcere i responsabili dei tentativi di estorsione al gruppo -OMISSIS-.

Ora, in disparte l'ovvia considerazione che la restrizione in carcere dei responsabili dei tentativi di estorsione ai danni della “-OMISSIS-” s.r.l. non comporta che la -OMISSIS-” nel suo complesso sia stata estirpata, rileva il Collegio che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il mero decorso del tempo, invero, nel caso di specie, piuttosto esiguo, è in sé un elemento neutro, che non smentisce da solo la persistenza di legami, vincoli e sodalizi e, comunque, non dimostra da solo l'interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari. Peraltro, occorre considerare che l'infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni criminali dalla quale promana e per la durevolezza dei legami che essi instaurano con il mondo imprenditoriale, ha una stabilità di contenuti e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il più lungo tempo e di occupare il più ampio spazio disponibile (cfr. Cons. Stato n. 2712/2922 e precedenti ivi richiamati).

Nel caso di specie, la recente sopravvenuta restrizione in carcere di alcuni esponenti della -OMISSIS-” è elemento del tutto inidoneo a far presumere l'interruzione di collegamenti di legami e vincoli.

Anche questo motivo, pertanto, è infondato.

6.8 Con il secondo motivo del ricorso introduttivo, la società deduce “*la violazione dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 come modificato dagli artt. 47, 48, 49-bis del D.L. n. 152/2021. Eccesso di potere per erronea presupposizione, erronea e carente motivazione, illogicità*”.

Lamenta che il Prefetto avrebbe attribuito impropria rilevanza, nel complesso ordito motivazionale che sostiene il provvedimento impugnato, alla variazione degli organi rappresentativi della società interdetta, avvenuta il 25.11.2022, come modo per eludere la verifica antimafia relativa alla società, laddove, invece, l'art. 84, comma 4, lett. f, del D. Lgs. n. 159/2011. valorizza le iniziative cd. di “*self cleaning*” poste in essere da parte del soggetto interessato dal procedimento di rilascio dell'informativa antimafia, anche successive alla comunicazione di avvio del procedimento, attribuendo ad esse specifica rilevanza nella complessiva valutazione che l'Amministrazione procedente è tenuta ad effettuare.

Rammenta, all'uopo, che, con deliberazione assunta dall'Assemblea della -OMISSIS- del 25.11.2022, si è proceduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della cooperativa stessa. In particolare, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente -OMISSIS- e dal Vicepresidente -OMISSIS-, sono stati designati quali successori rispettivamente il gen. -OMISSIS-, in qualità di Presidente, e la sig.ra -OMISSIS-, Vicepresidente.

La scelta del Presidente è avvenuta sulla base di una rosa di nominativi corredata dai rispettivi curricula, al precipuo scopo di individuare una personalità dotata delle competenze ed esperienze necessarie a garantire il massimo rispetto per la legalità e, in particolare, per assicurare l'assoluta impermeabilità a qualsiasi ipotesi di condizionamento illecito esterno. Proprio rispetto alla scelta del generale -OMISSIS- quale Presidente della cooperativa deducente, questa è stata effettuata tenendo conto del più severo profilo tra quelli esaminati, dal momento che il medesimo, oltre a possedere spiccate e comprovate capacità manageriali, può vantare nella sua esperienza pregressa l'assunzione di ruoli di Comando ai vertici dell'Amministrazione militare, essendo stato a lungo Comandante del Raggruppamento Autonomo del Ministero della Difesa.

La censura è infondata.

*In primis*, evidenzia il Collegio che il ritenuto intento elusivo del mutamento della compagine societaria è solo uno dei tasselli posti a fondamento della prognosi di pericolo di condizionamento mafioso, sicché, in base ai principi espressi al punto 6.3, non riveste alcuna rilevanza.

L'Amministrazione, invece, ha pienamente applicato l'art. 92, comma 2 *bis*, valutando il mutamento della compagine sociale e concludendo per la loro inidoneità a determinare “*un'effettiva diminuzione del peso dell'ex rappresentante -OMISSIS- sulla gestione degli affari societari, anche in considerazione del fatto che l'impresa -OMISSIS-, unitamente ad altre imprese facenti capo alla famiglia -OMISSIS-, sono socie in blocco di altri gruppi imprenditoriali e dunque non si può escludere una strategia imprenditoriale univoca di tutte le imprese della famiglia -OMISSIS-*” (pag. 14 dell'interdittiva).

Rileva il Collegio che l'attribuzione di incarichi gestionali a soggetti di asserita affidabilità etica e professionale non esclude il pericolo che le dinamiche societarie possano essere attratte in una strategia comune a tutte le società facenti capo all'imprenditore -OMISSIS-.

Nel caso di specie infatti, solo il nuovo Presidente è un soggetto esterno, considerato che la nuova vice Presidente, -OMISSIS-, è una ex dipendente della cooperativa e che, per il resto, la cooperativa è rimasta invariata nella sua composizione.

Il ritenuto persistente ruolo ricoperto dal -OMISSIS-in “-OMISSIS-” nonostante la sua fuoriuscita in ragione della regia collettiva delle imprese di famiglia -OMISSIS- S.p.a. e “-OMISSIS-” è frutto di una valutazione corretta in quanto basata sui seguenti elementi.

Con specifico riguardo alla società “-OMISSIS-” occorre, anzitutto, evidenziare che il ruolo di presidente del relativo C.d.A. è ricoperto dal figlio di -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-. Peraltro, la compagine societaria annovera diversi soggetti a vario titolo riconducibili a -OMISSIS-. Difatti, uno dei soci della “-OMISSIS-”, come si evince dalla visura storica della società, è il sig. -OMISSIS-, cognato di -OMISSIS-. Ma lo stesso -OMISSIS- è titolare di una rilevantissima quota societaria, per un valore pari a € 98.651,00, che unitamente alla quota di -OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS- determinano il sicuro controllo societario. Per quanto concerne, invece, la Società Cooperativa “-OMISSIS-” occorre rilevare che il ruolo di Amministratore delegato, in precedenza ricoperto dal genero del sig. -OMISSIS-, -OMISSIS-, è oggi ricoperto dal padre di quest'ultimo, -OMISSIS-. Tra i soggetti direttamente riconducibili all'imprenditore -OMISSIS-figurano la moglie di quest'ultimo, -OMISSIS-, la quale ha peraltro rivestito il ruolo di vice presidente del C.d.A., nonché --OMISSIS-, sorella dell'imprenditore ed ex presidente del C.d.A. sia della società -OMISSIS-, sia della società cooperativa “-OMISSIS-”. A ciò si aggiunga che l'attuale vice presidente della società “-OMISSIS-”, la sig.ra -OMISSIS-, ha ricoperto il ruolo di consigliera nella società in questione e il sig. -OMISSIS-, membro del Collegio Sindacale della società ricorrente, riveste il medesimo ruolo anche nel Collegio Sindacale della Società Cooperativa “-OMISSIS-”. Come correttamente evidenziato dall'Avvocatura dello Stato, da tali intrecci emerge che -OMISSIS- è il trait d'union del gruppo imprenditoriale, come invero da egli stesso dichiarato alle Forze dell'Ordine durante l'interrogatorio dell'8 febbraio 2028, già più volte su citato.

Non soltanto i familiari più stretti dell'imprenditore ricoprono ruoli apicali nelle summenzionate società, ma che gli organi di controllo delle stesse sono, pressoché, analoghi.

In definitiva, sono gli stessi rapporti di cointeressenza economica, storicamente definiti, tra gli attuali organi con poteri di amministrazione sopra citati e “l'amministrazione -OMISSIS-” a fondare ragionevolmente l'ipotesi che la politica imprenditoriale di -OMISSIS- si imponga nonostante la nomina del nuovo Presidente.



Il motivo va, dunque, respinto.

6.9 Con il terzo e ultimo motivo del ricorso principale, la cooperativa ricorrente deduce “la violazione ed erronea applicazione dell’art. 94-bis D.L. n. 159/2011, come modificato dagli artt. 47, 48 e 49-bis del D.L. n. 152/2021”, lamentando la mancata applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa, introdotte dal D.L. n. 152/2021.

Assume che il provvedimento impugnato avrebbe superficialmente ritenuto che gli elementi di fatto sopra riportati depongono per “*un pericolo di condizionamento stabile e non occasionale dell’impresa da parte della criminalità mafiosa*”, quando, invece, si tratterebbe di un fatto isolato e risalente a cinque anni fa.

Il motivo è infondato.

Giova premettere che, ai sensi dell’art. 94-bis (“Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale”) del d.lvo n. 159/2011, inserito dall’art. 49, comma 1, d.l. cit., il Prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all’impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l’osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle misure ivi indicate.

La disposizione citata prefigura un esito del procedimento di prevenzione alternativo - nell’ipotesi di accertata sussistenza a carico dell’impresa di “tentativi di infiltrazione mafiosa” - a quello consistente nell’adozione del provvedimento interdittivo, il quale integrava l’unico epilogo possibile di quel procedimento fino alla loro introduzione nell’ordinamento.

In particolare, l’art. 94-bis d.lvo n. 159/2011 ha la funzione, da un lato, di diversificare lo spettro delle misure di prevenzione adottabili in sede amministrativa, articolandole, secondo un criterio di proporzionalità, in rapporto alla intensità del pericolo di condizionamento concretamente riscontrato all’esito delle verifiche prefettizie, dall’altro lato, di omogeneizzare il trattamento amministrativo delle fattispecie di “agevolazione occasionale” a quello previsto in sede giudiziaria, anche in un’ottica “deflattiva” del contenzioso giurisdizionale amministrativo (atteso che, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lvo n. 159/2011, era – ed è tuttora – consentito all’impresa destinataria della informazione antimafia interdittiva, che abbia proposto impugnazione avverso la stessa, di richiedere al Tribunale competente per le misure di prevenzione l’applicazione del controllo giudiziario di cui al comma 2, lett. b), del medesimo articolo).

La gradualità delle misure applicabili dal Prefetto risponde, oltre che all’interesse dell’impresa alla sottoposizione ad un regime preventivo compatibile con la conservazione della sua integrità aziendale, anche a quello, di carattere pubblico, all’applicazione “selettiva” della più grave misura interdittiva, in considerazione dell’esigenza di espellere dal tessuto produttivo le sole entità

imprenditoriali più gravemente compromesse dall'infiltrazione mafiosa (interesse pubblico che emerge dal carattere officioso dell'accertamento demandato al Prefetto in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi delle "misure di prevenzione collaborativa") (cfr. Consiglio di Stato, n. 8176 del 2023).

Quanto all'occasionalità dell'agevolazione, essa è riscontrabile quando i legami ed i contatti tra l'impresa e la criminalità mafiosa non hanno carattere stabile e strutturale, ma episodico e superficiale, prestandosi quindi alla proficua realizzazione da parte della stessa di un percorso di "depurazione" che, in termini figurativi, elimini le tossine della influenza criminale dall'organismo imprenditoriale, rendendolo immune da eventuali futuri e rinnovati tentativi di ingerenza mafiosa.

Ciò premesso, deve osservarsi che la motivazione dell'impugnato provvedimento interdittivo, quanto alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle "misure amministrative di prevenzione collaborativa" di cui all'art. 94-bis d. lvo n. 159/2011, è esaustiva considerato che è proprio la persistenza del peso di -OMISSIS- nella cooperativa ricorrente e della strategia unitaria del suo gruppo imprenditoriale, di cui al punto precedente, ad aver indotto l'Amministrazione ad escludere il carattere occasionale dell'agevolazione.

Carattere occasionale che, a differenza di quanto sostenuta dalla ricorrente, non può desumersi dalla pretesa esclusività del tentativo di estorsione, trattandosi semplicemente dell'unico *emerso* in sede giurisdizionale in un contesto di c.d. estorsione ambientale, che, come si è già detto più volte.

7. Da ultimo, è opportuno evidenziare che, con ordinanza 19 settembre 2023 n. 3 (doc. 1 della produzione documentale di parte ricorrente del 18.11.2023), il Tribunale di Bari - III Sezione penale in funzione di Tribunale per la prevenzione ha ammesso la società "-OMISSIS-" al controllo giudiziario a domanda *ex art. 34-bis*, D. Lgs. n. 159/2011.

La stessa Difesa di parte ricorrente, nella memoria depositata il 28 ottobre 2023, dà correttamente atto dell'autonomia dei due procedimenti, limitandosi a valorizzare le argomentazioni poste dal Tribunale della Prevenzione a fondamento della propria decisione in punto di occasionalità dell'agevolazione.

È dunque opportuno, per mera completezza, ulteriormente ribadire che i giudizi in punto di occasionalità da parte del Prefetto, in sede di procedimento *ex art. 92* del codice antimafia, e del giudice della prevenzione, *ex art. 34-bis*, ben possono avere esiti differenti in quanto autonomi.

8. Il ricorso e i motivi aggiunti, in conclusione, sono infondati.

9. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, in ragione della oggettiva peculiarità in fatto ed evidente complessità della vicenda in esame.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:

- dichiara cessata la materia del contendere sulle domande di annullamento delle note della CONSIP del 18 maggio 2023 e della Regione Sardegna del 23 maggio 2023 proposte con i motivi aggiunti;
- respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti;
- spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Alfredo Giuseppe Allegretta, Presidente FF

Donatella Testini, Consigliere, Estensore

Lorenzo Ieva, Primo Referendario